

## CIRCOLARE FITEL Aprile 2020

Con il D.L. 17.03.2020, n. 18 il Governo ha inteso emanare urgenti misure per far fronte all'emergenza epidemiologica del Covid-19.

Tra i soggetti destinatari della normativa in questione si annoverano Onlus, Odv e Aps che esercitano, in via esclusiva o principale, una o più attività di interesse generale previste dall'art. 5, c. 1 del D.Lgs. 117/2017.

La sospensione dei versamenti, dal 2.03.2020 e fino al 30.04.2020 è riferita a:

- ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati di cui agli artt 23 e 24 del D.P.R.

600/1973;

- Iva;
- contributi previdenziali e assistenziali, premi Inail. Con messaggio 1373/2020 l'Inps ha precisato che la sospensione degli adempimenti e dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali comprende anche quelli relativi alla quota a carico dei lavoratori dipendenti. La circ. Inail 11/2020 fornisce i chiarimenti relativamente alla sospensione degli adempimenti Inail.
- Tutti i versamenti sospesi, senza applicazione di sanzioni e interessi, andranno eseguiti:
  - o in un'unica soluzione entro il 31.05.2020;
  - o fino ad un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020.

Sono sospesi gli adempimenti tributari che scadono nel periodo compreso tra l'8.03.2020 ed il 31.05.2020 che, senza applicazione di sanzioni, potranno essere effettuati entro il 30.06.2020.

Pertanto, la scadenza del 31.03 per trasmettere il modello Eas integrativo, al fine di comunicare variazioni di determinati dati precedentemente comunicati, è prorogata al 30.06.2020.

La Riforma del Terzo Settore ha previsto per gli enti interessati ad essere inseriti nell'alveo degli ETS ed in particolare per le ODV, APS e per le attuali ONLUS, l'adeguamento del proprio statuto per uniformarsi ai requisiti necessari per l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale non ancora entrato in funzione.

Il termine, originariamente previsto per il 30/06/2020, in seguito all'attuale emergenza sanitaria, è stato nuovamente prorogato dall'art. 35 D.L. 18/2020 (C.d."Cura Italia") al **31/10/2020**. Si ricorda che il rinvio consente l'adeguamento statutario ai parametri stabiliti dalla riforma con le maggioranze previste per il regolare svolgimento dell'assemblea ordinaria.

Sono rimandate quindi le scelte che i singoli enti dovranno effettuare per determinare la propria collocazione nell'ambito degli ETS, in termini di forma giuridica e valutazione delle alternative previste da D.Lgs. 117/2017. Va da se che l'organo amministrativo può effettuare le proprie scelte valutandole con largo anticipo rispetto alla scadenza.

Le ODV e le APS, iscritte nei relativi registri, così come le ONLUS, possono approfittare del termine più ampio fissato dall'art. 35 del decreto "Cura Italia" ossia **31/10/2020**, per l'approvazione dei bilanci. La scadenza ordinaria cade infatti in piena emergenza sanitaria. Alla stessa stregua delle società di capitali la norma straordinaria prevale sulle previsioni statutarie e regolamenti interni.

Situazione analoga troviamo per le cooperative. L'art. 106 del D.L. 18/2020 stabilisce che in deroga a quanto previsto dal codice civile è consentito alle società di capitali, quindi anche alle cooperative, di convocare l'assemblea entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio.

I termini di convocazione dell'assemblea per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2019 sono i seguenti:

- 1) in prima convocazione entro il 28 giugno 2020;
- 2) in seconda convocazione entro il 28 luglio 2020.

Le cooperative, in base ai dettami del decreto, possono convocare e svolgere a distanza le proprie assemblee, esprimendo il voto in via elettronica o per corrispondenza. I mezzi di telecomunicazione usati devono garantire l'identificazione dei partecipanti, la loro effettiva partecipazione e l'esercizio del diritto di voto. Sempre l'art. 106 precisa che le disposizioni di semplificazione dello svolgimento dell'assemblea si applicano alle assemblee convocate entro il 31 luglio 2020 ovvero entro la data fino alla quale è in vigore lo stato di emergenza, qualora successiva al 31 luglio.

L'art. 73 del D.L. 18/2020, al comma 4 prevede che **le associazioni private anche non riconosciute e le fondazioni** che non abbiano regolamentato modalità di svolgimento delle sedute in videoconferenza, possono riunirsi secondo tali modalità, nel rispetto di criteri di trasparenza e tracciabilità previamente fissati, purché siano individuati sistemi che consentano di identificare con certezza i partecipanti nonché adeguata pubblicità delle sedute, ove previsto, secondo le modalità individuate da ciascun ente.

#### Decreto Cura Italia - ART. 35

1. All'articolo 101, comma 2 del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n.117, le parole "entro ventiquattro mesi dalla data della sua entrata in vigore" sono sostituite dalle seguenti "entro il 31 ottobre 2020". 2. All'articolo 17, comma 3, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n.112, le parole "entro diciotto mesi dalla data della sua entrata in vigore" sono sostituite dalle seguenti "entro il 31 ottobre 2020". 3. Per l'anno 2020, le organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 iscritte negli appositi registri, le organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali e delle province autonome di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, e le associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano di cui all'articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383, per le quali la scadenza del termine di approvazione dei bilanci ricade all'interno del periodo emergenziale, come stabilito dalla delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, possono approvare i propri bilanci entro la medesima data di cui ai commi 1 e 2, anche in deroga alle previsioni di legge, regolamento o statuto.